



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 150/20**  
Lussemburgo, 3 dicembre 2020

Sentenza nella causa C-352/19 P  
Région de Bruxelles-Capitale / Commissione

## **La Regione di Bruxelles-Capitale non è legittimata a chiedere l'annullamento del regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato**

*Essa non ha dimostrato di essere direttamente e individualmente interessata da tale atto*

L'8 marzo 2018, la Regione di Bruxelles-Capitale (Belgio) ha proposto, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, un ricorso di annullamento avverso il regolamento di esecuzione della Commissione 2017/2324 <sup>1</sup> che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato. Con decreto del 10 novembre 2016, la Regione di Bruxelles-Capitale aveva vietato l'uso di pesticidi contenenti glifosato.

Con l'ordinanza impugnata dinanzi alla Corte di giustizia <sup>2</sup>, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione ad agire. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che la Regione di Bruxelles-Capitale non era direttamente interessata dal regolamento impugnato.

Nella sua impugnazione, la Regione di Bruxelles-Capitale chiede alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata, di dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e di rinviare la causa al Tribunale.

Nell'odierna sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che il ricorso di un ente regionale o locale deve soddisfare i presupposti di ricevibilità di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE, il quale subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui non è destinataria alla condizione che essa sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione o, se si tratta di un atto regolamentare, che essa sia direttamente interessata da quest'ultimo e detto atto regolamentare non comporti alcuna misura d'esecuzione.

In risposta all'argomento della Regione di Bruxelles-Capitale secondo cui il proprio ricorso rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Aarhus <sup>3</sup> e, pertanto, i presupposti di ricevibilità previsti dal TFUE devono essere interpretati alla luce delle disposizioni di tale convenzione relative all'accesso alla giustizia, la Corte indica che gli accordi internazionali non possono prevalere sul diritto primario dell'Unione. Pertanto, **le disposizioni della Convenzione di Aarhus non possono avere l'effetto di modificare i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento fissati dal TFUE**. La Corte respinge quindi la domanda della Regione di Bruxelles-capitale su tale fondamento.

La Regione di Bruxelles-Capitale sostiene, inoltre, che il regolamento di esecuzione impugnato avrebbe consentito alle autorizzazioni di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato di continuare a produrre i loro effetti mentre, in caso di mancato rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva, tali autorizzazioni sarebbero decadute. La Corte osserva che **il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva non comporta la conferma, la**

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10).

<sup>2</sup> Ordinanza del 28 febbraio 2019, Région de Bruxelles-Capitale / Commissione (T-178/18).

<sup>3</sup> Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998.

**proroga o il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che la contengono**, dal momento che i loro titolari devono chiederne il rinnovo entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva, domanda sulla quale gli Stati membri devono a loro volta decidere entro dodici mesi. Inoltre, qualora non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell'autorizzazione prima della sua scadenza, l'obbligo di prorogare l'autorizzazione per il periodo necessario incombe, in Belgio, all'autorità federale, competente in forza del diritto nazionale a «stabilire norme di prodotto», e non sulle regioni, come la Regione di Bruxelles-Capitale. Peraltro, se è pur vero che il diritto belga prevede che le regioni sono «associate all'elaborazione delle normative federali in materia di norme di prodotto» e che l'immissione sul mercato e l'impiego di un pesticida per uso agricolo possono essere approvati dal ministro federale competente solo previo parere di un comitato nel quale la Regione di Bruxelles-Capitale è rappresentata da un esperto, tale competenza consultiva non costituisce un effetto diretto del regolamento n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>4</sup>.

Riguardo al presupposto dell'«incidenza diretta», la Corte ricorda che esso va inteso, in particolare, nel senso che il provvedimento di cui trattasi deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica della persona fisica o giuridica che intende proporre un ricorso ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. La Regione di Bruxelles-Capitale sostiene che l'atto impugnato mette a rischio la validità del divieto d'uso dei pesticidi contenenti glifosato, sancito dal suo decreto del 10 novembre 2016. Orbene, secondo la Corte, i dubbi sulla validità del regime di divieto d'uso dei pesticidi contenenti glifosato rispetto alla Costituzione belga, di cui la ricorrente non esplicita il nesso con l'atto impugnato, non sono idonei a dimostrare che quest'ultimo la riguarda direttamente. In risposta all'argomento della Regione di Bruxelles-Capitale secondo cui l'adozione, nonostante un contesto giuridico sfavorevole, del decreto del 10 novembre 2016 è stata dettata da preoccupazioni di interesse generale di natura politica, e non soltanto da considerazioni giuridiche, la Corte sottolinea che **il presupposto dell'«incidenza diretta» dev'essere valutato unicamente alla luce degli effetti giuridici della misura controversa, mentre gli eventuali effetti politici di quest'ultima non incidono su tale valutazione.**

**La Corte respinge quindi integralmente l'impugnazione proposta dalla Regione di Bruxelles-Capitale.**

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).